

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

fin dal settembre 1995 la associazione nazionale contro l'alcoolismo - Sezione di Spoleto « San Gregorio », ha elaborato e presentato, ai fini dell'ottenimento dei contributi di legge, un organico « Progetto rinascita - pronto soccorso alcool », che è stato positivamente apprezzato da tutti gli enti locali e da settori professionali competenti;

tale progetto è stato trasmesso dalla prefettura di Perugia, ufficio tossicodipendenze, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari sociali, con nota n. 3179/95/GAB del 30 ottobre 1995, senza che fino ad oggi vi sia stato dato esito;

il detto sodalizio ha svolto e sta svolgendo una importante e preziosa opera di fronteggiamento e recupero del fenomeno dell'alcoolismo nel territorio di Spoleto ed in quelli contermini, ma rischia di vedere compromesse le sue possibilità operative dalla totale mancanza di risorse economiche al di fuori delle contribuzioni volontarie —:

se il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio abbia preso in esame il detto progetto dell'*Anca* - sezione di Spoleto « San Gregorio » e se abbia deciso, com'è massimamente auspicabile, di concedere il contributo richiesto, ovvero altro di differente importo, per sostenere l'operatività del benemerito sodalizio ed impedire che con esso possa venir meno nel territorio un prezioso strumento di riscatto umano e sociale, cui non possono evidentemente bastare gli ampi riconoscimenti morali ricevuti. (4-02911)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

Il progetto presentato dall'Associazione nazionale contro l'alcoolismo (A.N.C.A.), sezione di Spoleto (PG) « San Gregorio », rientra nella fattispecie di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale del 5 maggio 1995 e cioè « progetti di prevenzione, recupero e reinserimento lavorativo presentati da Enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati ».

La Commissione di cui all'articolo 127 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, dopo aver valutato le iniziative presentate dalle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, è attualmente impegnata nell'istruttoria dei progetti presentati dalle Amministrazioni comunali.

Al termine di tale fase, presumibilmente entro il prossimo mese di dicembre, sarà dato l'avvio alla valutazione delle istanze pervenute dai predetti Enti, organizzazioni, cooperative e privati per consentire di giungere alla conclusione del procedimento per l'emanazione del decreto di finanziamento nei termini indicati nel punto b), comma 1, articolo 6 del decreto ministeriale n. 528 del 7 settembre 1995.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

BIONDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso, dall'ottobre del 1995, un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996, ed infine del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in confor-

mità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre anni 40 di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo avuto concesso il VII livello-bis, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967 —:

quali provvedimenti si intenda adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti *ex* combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento l'avvio delle completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-00955)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

BUONTEMPO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 11 luglio 1996 alle ore 16,20 una Mercedes con targa CD 9750 percorreva via Condotti in senso di marcia non consentito;

alla guida era riconoscibile come unico occupante dell'auto l'onorevole Ripa di Meana —:

a che titolo l'onorevole in questione, cessato dall'incarico di commissario euro-

peo nel dicembre del 1994, guidasse un'auto del corpo diplomatico e se l'auto fosse abilitata a circolare nel centro storico, in senso vietato, e se fosse in possesso di marmitta antinquinamento. (4-02134)

RISPOSTA. — *La targa CD 9750 non risulta agli atti del Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli affari esteri.*

Peraltro le targhe assegnate al Corpo Diplomatico accreditato in Italia sono contraddistinte da tre numeri (e non quattro) ed una sigla di due lettere (es. CD 111 XX).

L'assegnamento di targhe « CD » ai Commissari europei non è effettuata dalle Autorità italiane ma dalle Autorità del Paese dove essi svolgono le loro funzioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CHIAPPORI, BARRAL e GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'Italia non ha ancora recepito il trattato di Schenghen e, per tal motivo, il turismo italiano, ed in particolare quello ligure, subisce gravi danni, non potendo garantire il libero transito dei cittadini ucraini o comunque dei cittadini extracomunitari arrivati in Italia negli altri paesi dell'Unione europea —:

se non ritenga che, in attesa che l'Italia perfezioni il recepimento del trattato medesimo, sia possibile assumere le necessarie iniziative per non causare gravi danni al turismo e all'economia per la stagione 1996, affinché sia istituito un permesso temporaneo di transito dall'Italia, nel caso specifico, verso la Francia. (4-00929)

RISPOSTA. — *I problemi inerenti l'industria turistica ed alberghiera italiana sono noti al Ministero degli Affari Esteri. Vi è la consapevolezza del rischio che differenze di procedure per il rilascio del visto rispetto agli Accordi di Schenghen, applicate dai*

Paesi in cui è in atto tale Convenzione, si tramuterebbero in un danno per il turismo italiano.

In attesa dell'applicazione di tali Accordi da parte dell'Italia, il Ministero degli Affari Esteri si è adoperato affinché siano snellite le procedure per il rilascio dei visti di ingresso.

A tale scopo, sin dall'estate del 1995, sono state impartite alla rete diplomatica consolare italiana opportune istruzioni riguardanti l'applicazione di procedure semplificate agli stranieri che già fossero in possesso di un visto « uniforme » Schenghen. A tali stranieri potrà essere rilasciato seduta stante, fatti salvi gli ovvi controlli di sicurezza nazionale, un visto per motivi di turismo valido fino a 90 giorni.

Al contempo, si sono semplificate le procedure di carattere generale previste per il rilascio del visto d'ingresso in Italia motivato da turismo o d'affari per i cittadini di molti Paesi extra comunitari, comprese le Repubbliche ex-URSS. I visti ai cittadini di questi Paesi, ucraini inclusi, potranno essere rilasciati direttamente dalle nostre Rappresentanze, senza dover attendere, come in precedenza, una autorizzazione dall'Autorità Centrale.

Le Rappresentanze italiane nell'Est Europeo, compresa l'Ambasciata in Kiev che è stata abilitata al rilascio dei visti nel 1995, sono state recentemente dotate di un particolare programma informatizzato che rende più rapida la procedura.

Tali iniziative appaiono, pertanto, in grado di contrastare gli eventuali effetti negativi sulla nostra industria turistica in attesa che anche l'Italia applichi la Convenzione di Schenghen.

La possibilità per l'utenza turistica straniera di transitare dall'Italia alla Francia senza controlli, dovrà necessariamente attendere l'inizio dell'applicazione della Convenzione di Schenghen, che il Governo italiano ha programmato per la prossima primavera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

tantissimi anziani pensionati aspettano da più di due anni l'applicazione delle disposizioni della legge n. 87 del 1994, concernente le « norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti »;

l'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 prevede espressamente che « il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento »;

il competente ministero del tesoro ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato sulla interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 per quanto riguarda i pensionati *ante* 1° dicembre 1984 che abbiano presentato, prima dell'emanazione della legge stessa, un ricorso giudiziario;

la seconda parte dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta autenticamente nel senso che per rapporti non ancora giuridicamente esauriti alla data del 30 novembre 1984 debbono intendersi quelli per i quali l'ultima liquidazione dell'indennità di buonuscita, o analogo trattamento, abbia avuto luogo dopo il 30 novembre 1984, benché i relativi dipendenti siano cessati dal servizio prima di tale data, nonché quei rapporti per i quali pendano giudizi ritualmente promossi avanti gli organi giurisdizionali alla data di entrata in vigore della predetta legge 29 gennaio 1994, n. 87;

nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima del 1° dicembre 1984 il contributo previsto al terzo comma dell'articolo 2, sempre della predetta legge, è

determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante alla data di cessazione dal servizio per i livelli, qualifica o posizione giuridica rivestiti alla data stessa ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita che dev'essere effettuata entro il 1996;

l'Avvocatura dello Stato ha già predisposto il relativo parere a cura dell'avvocato Del Gaizo, peraltro inspiegabilmente ancora fermo presso la stessa Avvocatura;

il ministero del tesoro, dopo la risposta ricevuta dall'Avvocatura, provvederà ad emettere una circolare relativa, con la quale si fornirà un chiarimento definitivo a tutti gli interessati disponendo l'auspicato pagamento a quest'ultimi —:

quali ostacoli o impedimenti siano sorti o stiano intervenendo al momento ad un sollecito rilascio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del parere necessario per sbloccare l'*iter* di attuazione della normativa e per consentire di vedere finalmente soddisfatte le attese legislative di tante persone che sono state fedeli servitori del nostro Paese. (4-00735)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.*

Al riguardo, premesso che questa Amministrazione ha provveduto a fornire il proprio avviso alle gestioni previdenziali interessate a definire sollecitamente i procedimenti previsti dalla citata legge n. 87 del 1994, si precisa, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che la citata disposizione ha individuato i soggetti interessati alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con computo dell'indennità integrativa speciale, nei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984 ed in coloro che, cessati fino a tale data, vantano rapporti, non ancora giuridicamente esau-

riti, attinenti alla liquidazione della stessa indennità di buonuscita o ad analogo trattamento. In applicazione del disposto normativo in questione è, pertanto, possibile provvedere a riliquidare, sulla base delle domande presentate, i trattamenti previdenziali corrisposti nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994, rispettando le scadenze temporali indicate dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 87 del 1994, come modificate dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Con riferimento alla riliquidazione dei trattamenti corrisposti al personale cessato precedentemente e fino al 30 novembre 1984 (ultimo giorno di servizio), in presenza delle domande presentate a tal fine dagli interessati, si fa presente che la riliquidazione stessa è subordinata all'esistenza di rapporti non ancora giuridicamente esauriti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 1994. In proposito, si comunica che, per l'individuazione dei citati « rapporti », il Tesoro ha provveduto a chiedere specifico parere all'Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro, considerata l'opportunità di definire gli effetti della legge n. 87 del 1994 nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio fino alla data del 30 novembre 1984, si ritiene che eventuali « rapporti non ancora giuridicamente esauriti » possano essere individuati nelle liquidazioni delle indennità di buonuscita o in analoghi trattamenti, derivanti da provvedimenti intervenuti a decorrere dal 6 febbraio 1989, vale a dire nel quinquennio precedente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 1994, con esclusione delle eventuali riliquidazioni dei predetti trattamenti, effettuate o da effettuarsi a vario titolo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, della citata legge, il quale stabilisce che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 87 del 1994 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, si è dell'avviso che dovrebbero avere diritto alla riliquidazione dei trattamenti di fine servizio, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, tutti i soggetti, ancorché cessati fino alla data del 30 novembre 1984, titolari dei

ricorsi « per materia » alla predetta data del 6 febbraio 1994, per i quali opererebbe la citata dichiarazione di estinzione d'ufficio.

La legge in questione infatti è stata emanata per dare attuazione alla sentenza costituzionale n. 243 del 1993, con la quale sono stati affidati al legislatore modi e tempi di un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita, sottolineando come la concreta attuazione del diritto di cui trattasi dovesse ispirarsi al principio di gradualità; soluzione poi adottata con il meccanismo di computo previsto dall'articolo 1 della stessa legge n. 87 del 1994, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori privati.

Sulla base di tali considerazioni, ed in relazione al recente orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, si ritiene che abbiano diritto alla riliquidazione dei trattamenti di fine servizio anche i titolari di ricorsi, cessati dal servizio fino al 30 novembre 1984, in presenza della necessaria domanda presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 87 del 1994.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

GIOVANARDI e CASINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto l'annoso problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso, dall'ottobre del 1995, un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge n. 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996, ed infine del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in confor-

mità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967 e che attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, sono penalizzati rispetto ai pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, i quali avendo ottenuto VII livello-*bis*, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare, per rendere giustizia a tutta la categoria considerando anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti *ex* combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento l'avvio della completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti.
(4-02076)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980,

sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

MUSSOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:*

è stata presentata la manovra economica del Governo, la quale contiene provvedimenti discutibili, che colpiscono duramente settori sociali e produttivi;

contestualmente, alcuni Ministri hanno paventato la necessità di provvedere ad una radicale riduzione dei dipendenti pubblici, senza specificarne logiche e metodi;

gli stessi dipendenti pubblici — prevalentemente ministeriali — hanno assistito alla sostituzione radicale dei vertici di enti e ministeri —:

quale siano gli importi delle somme spese, distintamente per dicastero e per articolazione interna (con l'indicazione del responsabile dell'unità), per acquisto della proprietà di beni mobili in genere, acquisizione in *leasing* o noleggio di beni della medesima natura, riordino e/o migliorie di beni immobili (uffici e abitazioni, locali di rappresentanza, foresterie e similari), acquisto di impianti, macchinari e materiale informatico, dall'insediamento del Governo alla presentazione della manovra economica. (4-01346)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere l'ammontare delle spese sostenute dalle Amministrazioni dello Stato per acquistare beni e servizi dall'insediamento del Governo alla presentazione della manovra economica.*

Al riguardo va, innanzi tutto, precisato che le spese effettuate nel citato periodo corrispondono, nella quasi totalità, a richieste di fornitura presentate, alcuni mesi prima, in sede di formulazione del fabbisogno. Solo successivamente, infatti, si sviluppano e si concludono le fasi procedurali della spesa.

Con specifico riferimento al quesito posto, si precisa, comunque, che l'andamento delle uscite nel settore è in linea con quello degli anni precedenti riferiti allo stesso periodo.

Per una migliore informazione si riportano, nell'elenco allegato, le somme, ripartite per amministrazione, relative al citato periodo, nonché l'elaborato del Centro Elettronico del Provveditorato Generale dello Stato, nel quale sono suddivise in modo analitico le forniture effettuate.

ALLEGATO

Spese sostenute nell'ultimo semestre suddivise per amministrazione:

Avvoc. gen. dello Stato Lit. 133.896.882;

Consiglio di Stato Lit. 214.224.183;

Min. trasporti e navigaz. Lit. 938.359.104;

Min. commercio estero Lit. 194.500.935;

Min. difesa aeronautica Lit. 506.838.932;

Min. difesa esercito Lit. 1.177.284.945;

Min. difesa marina Lit. 344.453.857;

Min. grazia giustizia Lit. 538.560.057;

Min. industria comm. artig. Lit. 11.315.157.535;

Min. lavori pubblici Lit. 3.171.093.552;

Min. lavoro prev. sociale Lit. 946.455.406;

Min. poste e telecomunic. Lit. 442.206.321;

Min. pubblica istruzione Lit. 153.787.876;

Min. beni culturali amb. Lit. 249.100.330;

Min. bilancio e progr. econ. Lit. 984.758.855;

Min. risorse agricole alim. Lit. 389.625.693;

Min. affari esteri Lit. 968.293.605;

Min. tesoro Lit. 15.439.882.692;

Min. ambiente Lit. 282.367.413;

Min. interno Lit. 5.126.884.144;

Min. sanità Lit. 255.374.675;

Min. finanze Lit. 1.786.967.829;

Min. Università ric. scientif. Lit.
2.404.117.614;

Presidenza Cons. Ministri Lit.
2.279.666.514.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

PARRELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 2 luglio 1991 fu indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della guardia di finanza;

con nota 6 novembre 1991, la dottoressa Antonia Sarcina fu esclusa dal detto concorso perché di sesso femminile;

su ricorso della dottoressa Sarcina, il TAR Lazio il 12 febbraio 1992 disponeva la sospensione del provvedimento di esclusione suddetto e il provvedimento del TAR fu notificato agli organi interessati il 14 febbraio 1992;

nonostante tale provvedimento giudiziale, l'amministrazione non consentì la partecipazione, sia pure con riserva, della dottoressa Sarcina al concorso, il quale venne espletato e il posto conseguentemente assegnato;

con sentenza n. 186 del 1994 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 febbraio 1991, n. 79, nella parte in cui vietava la partecipazione al concorso suddetto ai cittadini di sesso femminile. Conseguentemente, il TAR Lazio annullava i provvedimenti di esclusione dal concorso con sentenza n. 1852 del 1995;

con nota 189756 del 24 maggio 1996, il Comando generale della guardia di finanza ha comunicato che «in ottemperanza alla sentenza n. 1852 del 1995 del TAR Lazio, e sentito il parere in merito dell'Avvocatura generale dello Stato, ha avviato le procedure volte a riaprire il concorso, allo scopo di consentire di terminare il relativo iter selettivo»;

la nota 24 maggio 1996 del suddetto Comando generale appare, comunque, inidonea a sanare la nullità radicale del concorso espletato ex decreto ministeriale 2 luglio 1991, nonostante la sospensiva del TAR Lazio, ed espone l'Amministrazione a gravi conseguenze anche patrimoniali, in collegamento al mancato adempimento spontaneo della decisione del TAR 12 febbraio 1992 di sospensiva del concorso, e, ora, con l'assurdo procedimento di cosiddetta riapertura *ad personam* dei termini di un concorso virtualmente e formalmente esaurito —:

a) se sussistano e in capo a chi responsabilità per avere disapplicato l'ordine di sospensiva del concorso, disposta dal TAR Lazio fin dal 14 febbraio 1992, per non aver consentito alla dottoressa Sarcina di partecipare al concorso *de quo* sia pure con le opportune riserve;

b) se non si profilino ulteriori responsabilità e a carico di chi, per l'illegittimo *escamotage* della cosiddetta riapertura dei termini *ad personam* del concorso in questione;

se non si debba, invece, prendere atto della nullità del concorso espletato e non si debba dare luogo ad nuovo bando di concorso;

quali iniziative urgenti si intendano adottare per attuare dispiegatamente e correttamente le leggi vigenti, le decisioni giudiziarie e quelle della Corte costituzionale nella salvaguardia totale dei diritti del cittadino di sesso femminile e degli interessi dell'Amministrazione.

(4-00921)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'esclusione della d.ssa Antonia Sarcina dal concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale maestro vice-direttore della banda musicale della Guardia di finanza, la SV. Onorevole ha chiesto di conoscere le «iniziative urgenti che si intendano adottare per attuare dispiegatamente e correttamente le leggi vigenti, le decisioni giudiziarie e quelle della Corte costituzionale nella salvaguardia*

totale dei diritti del cittadino di sesso femminile e degli interessi dell'Amministrazione».

Al riguardo si fa presente che, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la d.ssa Antonia Sarcina ha impugnato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, la comunicazione del 6 novembre 1991 con la quale il Comando Generale della Guardia di finanza ha reso noto all'interessata la non ammissione al concorso, per titoli ed esami per la nomina di un ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4^a serie speciale) n. 76 del 24 settembre 1991.

A seguito dell'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 276 del 12 febbraio 1992, che ha accolto l'istanza di sospensione presentata dalla d.ssa Sarcina, l'Amministrazione ha incaricato l'organo di difesa erariale di proporre relativo gravame innanzi al Consiglio di Stato.

Il Giudice d'Appello, con Ordinanza n. 395 del 7 aprile 1992, ha accolto la succitata impugnativa, avendo ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (danni gravi ed irreparabili) e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado.

Successivamente, in data 17 febbraio 1993, il T.A.R. Lazio ha emesso l'Ordinanza n. 565 del 1993 con la quale, pur condividendo l'operato dell'Amministrazione alla luce dell'ordinamento vigente, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in concreto applicate, sotto il profilo della possibile violazione dei precetti di cui agli articoli 3, 51 e 52 della Costituzione.

La Consulta, in data 11 maggio 1994, ha pronunciato la sentenza n. 188 del 1994 con cui ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, primo comma, lettera c) del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza — alle-

gato 9), nella parte in cui richiedeva, per la partecipazione al concorso per la nomina a maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale del servizio permanente».

Con sentenza n. 1852 del 1995, il T.A.R. del Lazio ha accolto, nel merito, il ricorso proposto dalla d.ssa Antonia Sarcina avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al concorso in parola. Con la suindicata pronuncia, l'organo giurisdizionale adito, attesa la sentenza n. 188 del 1994 della Corte Costituzionale, ha disposto l'annullamento «in parte qua» del decreto ministeriale 2 luglio 1991 e della nota, datata 6 novembre 1991, con cui la ricorrente era stata esclusa dalla partecipazione alla selezione del concorso di che trattasi.

Tutto ciò premesso, risulta opportuno osservare, con riferimento alla disapplicazione dell'ordinanza di sospensiva del concorso, disposta dal T.A.R. Lazio in data 12 febbraio 1992, che tale provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Stato e pertanto non consentiva la partecipazione, sia pure in via cautelare, al concorso.

Si rappresenta, inoltre, che l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata in ordine al comportamento da adottare a seguito della citata sentenza n. 1852 del 1995 emessa dai T.A.R. Lazio, ha ritenuto, in sintesi, che:

non si debba necessariamente procedere alla caducazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, ma esclusivamente alla rinnovazione di tale procedura nei soli confronti della ricorrente;

la composizione della commissione giudicatrice dovrebbe essere la stessa di quella del tempo in cui fu svolto il concorso;

tale soluzione non inciderebbe, nell'immediato, sulla posizione del vincitore (Ten. Bergamini), ma solo nel caso, eventuale e futuro, che la d.ssa Sarcina dovesse

conseguire, nella graduatoria finale del concorso, un punteggio superiore a quello raggiunto dal predetto ufficiale.

In linea con tale orientamento sono stati dall'Amministrazione già predisposti gli atti relativi alla rinnovazione della procedura concorsuale per la nomina di un ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, al fine di consentire alla d.ssa Sarcina di terminare il relativo iter selettivo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

POLI BORTONE e PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso, dall'ottobre del 1995, un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto del 1995, ed infine del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni d'annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo avuto concesso il VII livello-bis, percepiscono lire 3.330.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967 —:

quali provvedimenti si intenda adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento l'avvio della completa pere-

quazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-02098)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1 luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma soltanto concesso dall'ottobre 1995 un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge n. 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996, ed infine del 34 per cento dal 1997 per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo avuto concesso il 7° livello-bis, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967 —:

quali provvedimenti si intenda adottare, con la dovuta sollecitudine, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, con la concessione del 33 per cento, l'avvio della completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-01390)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

SANTANDREA. — *Ai Ministri del tesoro e della solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

ultimamente l'ISTAT ha ipotizzato, evidentemente sulla base di indagini specifiche, che il 40 per cento degli invalidi sia falso;

da notizie di stampa si è saputo che sono stati scoperti 47 mila impiegati statali assunti in virtù del loro stato di invalidità, poi risultato fasullo;

nessuno di questi dipendenti statali è stato licenziato, nonostante l'evidente truffa operata ai danni dei veri invalidi, non dello Stato, che comunque doveva operare le assunzioni;

i mancati licenziamenti pare siano stati giustificati con lo stato di necessità dei falsi invalidi truffatori;

qualche giorno fa il ministero del tesoro ha comunicato con grande soddisfazione di aver scoperto 17 mila falsi invalidi;

al contrario la signorina Agnese Amadei, residente a Castrocaro Terme (FO), è nata focomelica, senza gambe, ed è quindi invalida al 100 per cento;

la stessa ha rinunciato alla pensione di invalidità, poiché lavora come stagionale per sei mesi all'anno presso le Terme spa di Castrocaro;

con l'aiuto di protesi, ma soprattutto con grande sacrificio personale, la signorina in questione riesce a muoversi, ma con un'autonomia molto limitata e con costi fisici notevoli;

Agnese Amadei vive con i genitori ultrasettantenni ed una zia anziana, con risorse economiche molto scarse rispetto alla consistenza del nucleo familiare, con la necessità di essere aiutata in molti gesti quotidiani, dentro e fuori casa;

nonostante le condizioni citate, da qualche mese alla signorina Agnese è stata tolta l'indennità di accompagnamento;

è di questi giorni la notizia di un invalido di Granaglione (BO), Iele Lorenzini, costretto sulla sedia a rotelle da 26 anni, al quale è stata revocata l'indennità di accompagnamento;

non si vorrebbe che, davanti a milioni di false pensioni e a decine di migliaia di false invalidità accertate, dovessero essere i veri invalidi a pagare per le truffe altrui —:

come si spiega che vengano favoriti i falsi invalidi e penalizzati quelli veri;

quale criterio viene adottato nella revisione delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento;

se non si ritenga opportuno e giusto porre un rimedio alle spiacevoli situazioni sopra citate;

se, in base ai casi ora segnalati, non si intenda definire nuovi principi in ordine agli accertamenti delle invalidità civili, tali da evitare circostanze simili alle presenti.

(4-01162)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale viene chiesto, in relazione al problema delle false invalidità, di ridefinire i criteri che, attualmente, sono alla base dell'accertamento dell'invalidità civile.

In particolare, nell'interrogazione vengono segnalati i casi della signora Agnese Amadei e del signor Iele Lorenzini, ai quali sarebbe stata revocata l'indennità di accompagnamento.

Al riguardo, si fa presente che la Signora Amadei non è stata mai sottoposta a visita di verifica su iniziativa della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Con riferimento al Signor Lorenzini, si fa presente che quest'ultimo, sottoposto a visita di verifica in data 25 ottobre 1995, è stato riconosciuto invalido al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.

Peraltro, il signor Lorenzini non ha esercitato il diritto all'opzione di rinuncia disciplinato dall'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, quindi, il relativo fascicolo è stato sottoposto all'esame della Commissione medica superiore e di invalidità civile, la quale in difformità alla proposta formulata dai medici verificatori, ha confermato la percentuale di invalidità nella misura pari al 100% ed il diritto all'indennità di accompagnamento.

In relazione a tale ultimo parere, in data 16 luglio 1996, è stata inviata alla Prefettura di Bologna comunicazione di conferma del trattamento già goduto dal sig. Lorenzini, nonché di ripristino dell'indennità di accompagnamento sospesa in via cautelativa, in attesa della conclusione del procedimento avviato ai sensi del citato articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Per quanto attiene, infine, al riesame dei criteri attualmente posti alla base del riconoscimento dello stato di invalidità civile, si precisa che sono in corso riunioni tra i rappresentanti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici preposti al settore delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di dare concreta attuazione alla normativa recata dall'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale il Governo è stato delegato ad ema-

nare uno o più decreti legislativi per prevenire, tra l'altro, all'armonizzazione dei requisiti sanitari e dei relativi criteri di accertamento, nell'ambito dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

STAGNO d'ALCONTRES. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione della indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non la abbiano ottenuta;

la legge n. 87 del 29 gennaio 1994, ha riconosciuto la liquidazione della indennità di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti che hanno cessato il servizio successivamente al 30 novembre 1984;

i dipendenti degli enti locali con legge n. 299 del 7 luglio 1980, hanno già ottenuto il beneficio, riconosciuto con retroattività dal gennaio 1974 —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se il Governo intenda predisporre un provvedimento che estenda a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 in poi i benefici previsti dalla legge n. 87 del 29 gennaio 1994. (4-01494)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i termini di applicazione della legge 29.1.1994, n. 87, che, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 19.5.1993 della Corte Costituzionale, ha previsto il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti e la conseguente riliquidazione dei relativi trattamenti previdenziali del personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984.

In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di pervenire all'estensione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita a tutti i dipendenti pubblici cessati dal gennaio 1974, dal momento che i dipendenti degli enti locali, in forza della legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno ottenuto il beneficio in questione a partire da tale data.

Al riguardo, si osserva che, con la citata sentenza, il Giudice Costituzionale ha riconosciuto soltanto la titolarità, in capo ai soggetti destinatari, del diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione del trattamento di fine rapporto, mentre spetta al legislatore stabilire i criteri di attuazione.

A tal fine è stata emanata la legge n. 87 del 1994, la quale ha dovuto necessariamente contemperare il diritto al beneficio e l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale.

La riliquidazione è stata, quindi, regolamentata in base all'istituto della prescrizione decennale, in quanto il termine di decorrenza della corresponsione a regime, stabilito al 1° dicembre 1994, è stato fissato a partire dal decennio precedente. Infatti, ove non si fosse reso operante l'istituto della prescrizione, una riliquidazione generalizzata dell'indennità di buonuscita avrebbe comportato ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, compromettendo, in tal modo, un quadro di politica economica finalizzata alla razionalizzazione della spesa nel settore previdenziale.

La legge 29.1.94, n. 87 appare, pertanto, corretta sotto il profilo costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

quando l'Alfa Romeo fu ceduta alla Fiat, uno dei punti essenziali della cessione

stessa fu mantenere il medesimo livello occupazionale senza ricorrere allo strumento degli ammortizzatori sociali;

recentemente sono stati chiusi alcuni stabilimenti della Fiat —:

se siano stati chiusi recentemente anche alcuni stabilimenti dell'ex Alfa Romeo;

se si sia ricorso all'uso degli ammortizzatori sociali per i dipendenti dell'ex Alfa Romeo. (4-01259)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Al momento dell'assorbimento nella società FIAT Auto, avvenuto nel mese di gennaio 1987, la società Alfa Romeo presentava un'eccedenza strutturale di circa 6.000 addetti, già collocati, in epoca anteriore all'acquisizione, in CIGS a zero ore.

Inoltre, a causa di perduranti difficoltà di mercato e per ritardi nel rinnovo della gamma di prodotto, la società Alfa Romeo operava frequenti fermate dell'attività produttiva con un'ulteriore fruizione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni.

La società FIAT Auto, nell'accordo sindacale del 4 maggio 1987, si impegnava a far cessare il ricorso alla CIGS a zero ore con tempistica differente per le unità Arese (entro il 30 giugno 1990) e di Pomigliano (entro il 31 dicembre 1990).

La società FIAT Auto ha ottemperato a tali impegni in anticipo rispetto alle date previste, grazie sia all'allocazione di nuove produzioni (unitamente alle iniziative previste nel citato accordo), sia alla favorevole congiuntura verificatasi alla fine degli anni '80.

Riguardo alla chiusura di alcuni stabilimenti della società FIAT Auto, si precisa innanzitutto che detta società, nel corso degli anni '90 ed a fronte di una complessa e difficile situazione competitiva, ha dato luogo ad un'ampia serie di interventi di carattere organizzativo, produttivo e progettuale: questi interventi sono stati supportati da investimenti per un ammontare pari a 40.000 miliardi (33.000 dei quali in Italia)

concentrati nel periodo 1991-1997 e dalle necessarie iniziative di razionalizzazione degli assetti industriali.

Nei mesi di agosto 1992 e di ottobre 1993, pertanto, hanno, rispettivamente, cessato l'attività — e le modalità sono state definite con accordo sindacale — gli stabilimenti (non di derivazione Alfa Romeo) di Chivasso (TO) e di Villastellone (TO), con riassorbimento delle maestranze interessate nei poli industriali costituiti nelle aree degli stabilimenti medesimi od in altre realtà produttive della società FIAT Auto dell'area torinese.

Inoltre, nel mese di giugno del 1994 ha cessato l'attività (anche in questa fattispecie si è in presenza di Accordo sindacale stipulato in data 20 febbraio 1994) lo stabilimento (di derivazione Alfa Romeo) di Sevel Campania: unità produttiva conferita nella joint-venture costituita tra la società FIAT Auto ed il gruppo francese Peugeot Société Anonime e diretta alla produzione dei veicoli commerciali.

Gli addetti della Sevel Campania, non in possesso dei requisiti per poter accedere al prepensionamento ex articolo 10 della Legge 451/1994 od al trattamento di mobilità finalizzato al raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, sono stati riassorbiti nell'adiacente comprensorio FIAT Auto di Pomigliano d'Arco.

Per ciò che concerne le sospensioni dell'attività lavorativa operate dalla società FIAT Auto durante il 1996, come del resto tutti i ricorsi al trattamento di CIG non ricollegabili alle iniziative di razionalizzazione produttiva ed organizzativa attuate nel corso degli ultimi anni, si precisa che le stesse sono da porre in relazione alla difficilissima congiuntura del mercato automobilistico, soprattutto italiano.

Infatti, il mercato italiano ha consuntivato nel 1995 circa 1.720.000 immatricolazioni (assestandosi su livelli simili o poco distanti da quelli del 1993 e del 1994), mentre la domanda del 1992 fu di 2.359.000 vetture. Ciò ha comportato che l'Italia si sia assestata nell'ultimo triennio su livelli che hanno determinato una drastica riduzione di 500.000/600.000 unità annue rispetto alla domanda di fine anni '80 ed inizio anni '90.

Il primo semestre del 1996 non si è distaccato dal trend delineato, consuntivando nel mese di giugno 1996 una caduta del 4,9%, rispetto all'analogo mese del 1995.

Pertanto, la società FIAT Auto si è vista costretta a ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa, dovute ad evidenti ragioni di mercato, per gran parte delle proprie realtà produttive, compresi gli stabilimenti di Pomigliano e di Arese, con fruizione da parte degli addetti interessati del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni.

Del resto, il già citato accordo del 4 maggio 1987 prevedeva a suo tempo, la possibilità di riadeguare l'attività produttiva alla domanda di mercato tramite fermate produttive e relativo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, fermi restando i citati impegni concernenti i 6.000 addetti già sospesi a zero ore in epoca anteriore all'acquisizione della società Alfa Romeo da parte della FIAT Auto.

Tutto quanto finora indicato ha costituito oggetto di puntuale e periodica informativa alle Organizzazioni Sindacali e si è tradotto, tra l'altro, in due accordi sottoscritti al Ministero del lavoro rispettivamente il 20/2/1994 e 28/6/1996.

Si sottolinea, infine, che, nel periodo 1988/1990 la società FIAT Auto ha operato — in aggiunta al rispetto degli impegni assunti e grazie alla favorevole congiuntura del mercato — circa 3.200 nuove assunzioni nelle aree della ex società Alfa Romeo (1.400 delle quali nel comprensorio di Pomigliano e 1.000 in quello di Arese).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

TATARELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti, un misero aumento ai sensi della

legge 59 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni d'annata di questa categoria;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996 e, infine, del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con 40 anni e oltre di servizio e con i benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, percepiscono attualmente lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il settimo livello-*bis*, percepiscono ben lire 1.100.000 in più e, cioè, circa lire 3.300.000 mensili nette —:

quali provvedimenti intendano adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento e l'avvio, quindi, della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti.

(4-01990)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione

delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

in relazione al pagamento delle pensioni agli impiegati statali in quiescenza

residenti all'estero i ratei bimestrali vengono generalmente liquidati verso la metà del terzo mese, con una ulteriore perdita di valore a causa dei cambi sfavorevoli —:

i motivi per cui gli impiegati dello Stato in quiescenza residenti all'estero ricevano, tramite i consolati d'Italia, con tanto ritardo le loro pensioni;

se non ritenga, per una evidente questione di giustizia, mettere in condizione i connazionali pensionati dello Stato che risiedono all'estero di riscuotere le loro spettanze con la stessa regolarità dei pensionati in Italia. (4-01510)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi che determinano il ritardo nei pagamenti dei ratei bimestrali di pensione liquidati ai pensionati italiani residenti all'estero.

Al riguardo, premesso che l'attuale sistema di pagamento delle pensioni dello Stato a favore dei connazionali residenti all'estero si basa sulle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e nel decreto ministeriale 25 maggio 1989, le quali prevedono l'esigibilità bimestrale delle rate di pensione a partire dal mese di febbraio, come avviene per i pensionati INPS, si fa presente che la competente Direzione provinciale del Tesoro di Roma opera in conformità alla richiamata normativa ed assicura, pur attraverso l'utilizzo di una complessa procedura, il regolare pagamento bimestrale, in valuta pregiata, degli assegni di pensione in favore di oltre 15.000 aventi diritto, residenti all'estero.

I ritardi di cui è cenno nell'interrogazione non sono, perciò, imputabili al Tesoro, ma devono essere principalmente ricondotti alla diversa articolazione degli uffici pagatori in sede locale (Istituti di credito corrispondenti del Tesoro ovvero Rappresentanze consolari), i quali sono eterogenei per struttura, organizzazione e funzionalità operativa.

Si è, comunque, dell'avviso che, nel complesso, i ritardati pagamenti, ad esclusione di quelli occasionali determinati da diffi-

coltà contingenti che si verificano in alcuni paesi, risultano contenuti sia nel numero che nell'entità. La maggior parte dei pensionati residenti all'estero, infatti, si trova in condizione di sostanziale equità con quelli residenti in Italia.

Con riferimento, poi, alla specifica richiesta di disporre il pagamento delle pensioni all'estero con cadenza mensile, come per i pensionati statali residenti in Italia, tenendo conto dei numerosi uffici preposti all'espletamento della procedura prevista per il pagamento all'estero (Centro Nazionale di calcolo e contabilità, Centro Interregionale di elaborazione dati di Latina, Direzione provinciale del Tesoro di Roma, Direzione generale del Tesoro — Portafoglio dello Stato, Ufficio italiano dei cambi, Ministero degli affari esteri, Rappresentanze diplomatiche e consolari), nonché dei tempi tecnici per l'espletamento degli adempimenti di competenza che richiedono, in genere, un tempo medio stimabile in circa 40/50 giorni, non è possibile effettuare il pagamento nell'arco di trenta giorni.

L'adozione della scadenza mensile determinerebbe, inoltre, ulteriori spese a carico dello Stato per il corrispondente costo del trasferimento dei fondi in valuta estera.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quale sia lo stato della pratica di pensione di guerra della signora Savina Zanier, residente in via Entrampo n. 67 - Ovaro (Udine), numero di posizione 61267/IK. (4-02011)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a conoscere quale sia lo stato della pratica di pensione riguardante la signora Savina Zanier, residente ad Ovaro (Udine), posizione istruttoria n. 61267/IK.

Si premette che l'interessata, con istanza pervenuta il 7 aprile 1995, ha chiesto la liquidazione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 29 gennaio 94, n. 1994, quale collaterale di Livio Zanier, deceduto a Dachau il 24 maggio 1945.

Al riguardo, si fa presente che i benefici in parola, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono trasmissibili al coniuge superstite, agli orfani ed ai genitori del dante causa e non anche ai collaterali, ai quali, con direttiva amministrativa n. 2 del 28

settembre 1994, è stato esteso il divieto previsto dall'articolo 5 della legge 6 ottobre 86, n. 656.

Si comunica, pertanto, che con nota n. 61267/IK del 20 giugno 1995, alla domanda della signora Zanier Savina è stata data risposta negativa, in quanto essa non trova titolo giuridico per essere accolta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.